

Circolare n. 5/2006

Correttivo Ires: Parte Prima

Premessa

Come è noto il Decreto Legislativo n.247 (il “Correttivo”) concernente “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n.344 (il “DLGS di Riforma”), in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.280 del 1° dicembre 2005, ha apportato numerose e rilevanti modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (il “TUIR”).

Come specificato nella relazione illustrativa, il Governo ha eliminato dal Correttivo le disposizioni volte a garantire un maggiore gettito fiscale, che sono state travasate in altri provvedimenti legislativi, pertanto l’intervento correttivo si concentra solo su modifiche tecniche e di natura sistematica.

Con il presente lavoro si fornisce un quadro di sintesi delle novità, con schede di raffronto con la precedente disciplina.

Il lavoro si suddivide in due parti di cui la prima tratta:

1. dei redditi di partecipazione in società di persone;
2. dei titoli e degli strumenti finanziari;
3. degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione;
4. della tassazione dei dividendi e del pro rata patrimoniale;
5. delle plusvalenze derivanti da cessioni di contratti di associazione in partecipazione e da quelle derivanti da partecipazioni di società non residenti,

mentre la seconda parte tratta:

1. delle plusvalenze patrimoniali derivanti da ripartizione di capitale e delle plusvalenze esenti;
2. della trasparenza fiscale;
3. del consolidato nazionale e mondiale;
4. delle operazioni straordinarie;
5. delle norme di coordinamento.

Impianto normativo generale

Il Correttivo è strutturato in diciannove articoli raggruppati in tre Titoli, così suddivisi:

- Titolo I – Modificazioni al Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
composto dagli articoli da 1 a 13;
- Titolo II – Ritenute alla fonte:
composto dagli articoli da 14 a 17;
- Titolo III – Disposizioni di coordinamento:
composto dagli articoli da 18 a 19.

1. REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

1.1 Titolo I - Art.1: disposizioni generali

Con la presente disposizione viene aggiunto nel TUIR l'art.20 bis, col quale si stabilisce che, ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione in società di persone, per le somme attribuite o per i beni assegnati ai soci (o agli eredi degli stessi) nei casi:

- di recesso, esclusione, riduzione del capitale, liquidazione, anche concorsuale, delle società stessa,
- di morte del socio,

si applicano le disposizioni ex art.47, comma 7, TUIR, secondo cui, al verificarsi degli eventi, le somme o il valore normale dei beni costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

In ogni caso tale utile costituisce reddito da partecipazione e non reddito da capitale.

2. TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

2.1. Titolo I - Art.2: redditi di capitale

Il presente articolo è intervenuto in materia di redditi di capitale:

1. integrando il comma 1 dell'art.44 TUIR e abrogando la lettera b) del comma 2 dello stesso articolo;
2. modificando l'art.47 comma 2 TUIR;
3. modificando l'art.47 comma 4 TUIR.

2.1.1. Art.44, commi 1 e 2 TUIR: titoli simili alle azioni

Sono state ridefinite le condizioni, che consentono l'assimilazione dei titoli e degli strumenti finanziari emessi da società di capitali ed enti commerciali non residenti, con quelli emessi da società capitali ed enti commerciali soggetti residenti.

La normativa previgente aveva individuato, anche alla luce della circolare ministeriale n.26 del 16 giugno 2004 sulla tassazione dei dividendi, tre diverse fattispecie, previste dall'art. 44, TUIR:

- quelle previste dal comma 1 lettera e), che riguarda gli utili derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires;
- il comma 2, lettera a), concernente gli utili da strumenti finanziari partecipativi emessi da società ed enti soggetti ad Ires, fiscalmente residenti;
- il comma 2, lettera b), che individua le condizioni per applicare il regime dei dividendi alle partecipazioni in senso proprio al patrimonio o al capitale di società ed enti non residenti e agli strumenti finanziari partecipativi emessi dai medesimi soggetti.

Le modifiche apportate dal presente decreto realizzano la distinzione tra redditi derivanti da titoli e strumenti finanziari partecipativi italiani da un lato e redditi derivanti da strumenti partecipazioni al capitale, titoli e strumenti finanziari esteri, dall'altro.

Nel primo caso, i redditi derivanti dagli strumenti finanziari sono simili ai dividendi da azioni se, come avveniva nella previgente normativa, la loro remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o dell'affare, in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Nel secondo caso, oltre alla citata condizione, è richiesta anche la condizione della indeducibilità nella determinazione del reddito d'impresa nello stato estero di residenza del soggetto emittente.

Allo scopo di facilitare l'indagine volta a conoscere tale trattamento è stato stabilito che l'indeducibilità del reddito dell'emittente estero debba essere provata sulla base di una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi.

In assenza di tale dichiarazione ovvero degli elementi certi e precisi, le partecipazioni, i titoli e gli strumenti esteri sono trattati come obbligazioni o titoli atipici e assoggettati al relativo regime fiscale.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art.44, comma 1 TUIR ante correttivo Ires	Art.44, comma 1 TUIR post correttivo Ires
<p>1. Sono redditi di capitale:</p> <p>a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;</p> <p>b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;</p> <p>c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;</p> <p>d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;</p> <p>e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;</p> <p>f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;</p> <p>g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;</p> <p>g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;</p> <p>g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;</p> <p>g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;</p> <p>h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.</p>	<p>1. Sono redditi di capitale:</p> <p>a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;</p> <p>b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;</p> <p>c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;</p> <p>d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;</p> <p>e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;</p> <p>f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;</p> <p>g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;</p> <p>g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;</p> <p>g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;</p> <p>g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;</p> <p>h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.</p>

Art.44, comma 2 TUIR ante correttivo Ires	Art.44, comma 2 TUIR post correttivo Ires
<p>2. Ai fini delle imposte sui redditi:</p> <p>a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;</p> <p>b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente ineducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;</p> <p>c) si considerano similari alle obbligazioni:</p> <p>1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;</p> <p>2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.</p>	<p>2. Ai fini delle imposte sui redditi:</p> <p>a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente ineducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;</p> <p>b) (lettera abrogata);</p> <p>c) si considerano similari alle obbligazioni:</p> <p>1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;</p> <p>2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.</p>

3. UTILI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

3.1. Art.47, comma 2, del TUIR: utili degli associati in partecipazione

Risultano modificate le regole di determinazione della base imponibile degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di quelli di cointeressenza tipici, con apporto di capitale, che concorrono a formare il reddito complessivo del percettore come redditi di capitale.

Si ricorda che per evitare gli abusi nell'utilizzo di tali contratti, il D.Lgs. n.344/2003 aveva modificato il regime fiscale di tali contratti stabilendo che:

- non è deducibile in capo all'associante ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ad essi allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- per quanto riguarda il soggetto associato, fermo restando la qualificazione degli utili derivanti dai suddetti contratti come redditi di capitale o come componenti positivi di reddito di impresa, a seconda che gli stessi siano percepiti fuori dell'esercizio di attività di impresa o nell'ambito di tale esercizio, gli utili stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nello stesso modo con cui concorrono alla formazione del medesimo reddito gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires.

Quindi qualora il valore dell'apporto superi determinate percentuali del patrimonio netto contabile (5% se si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o 25% per le altre società), l'apporto è definito qualificato e i relativi proventi sono equivalenti ai dividendi di partecipazioni qualificate, sono imponibili in parte (40% con aliquota progressiva se percepite da persone fisiche, 5% se percepite da società di capitali).

In caso contrario l'apporto è definito non qualificato e i relativi proventi sono equiparati a dividendi da partecipazioni non qualificate (imponibili con aliquota proporzionale del 12,50% per i percettori persone fisiche ovvero 5% per i percettori società di capitali).

La distinzione tra soggetto non qualificato o non qualificato deriva dal confronto tra valore dell'apporto e valore del patrimonio netto contabile dell'impresa associante, utilizzando come discriminine:

- la soglia del 5% se l'associante è società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;
- la soglia del 25% se l'associante è società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Poiché il confronto sarebbe stato difficile quando l'impresa associante si trova in contabilità semplificata, la grandezza cui rapportare l'apporto è data dalla somma delle rimanenze finali e del

valore dei beni ammortizzabili, ossia da valori rintracciabili anche nelle scritture contabili tenute da una impresa che si trova in contabilità semplificata.

Con l'entrata in vigore della presente disposizione il momento in cui operare il confronto è la data dell'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La relazione di accompagnamento ha chiarito che per uniformità di trattamento, la disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è non residente.

La remunerazione percepita dall'associato è assimilata all'utile sempreché la stessa sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello stato estero di residenza dell'associante e che tale indeducibilità risulti da dichiarazione di quest'ultimo o da elementi certi e precisi.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art.47, comma 2 TUIR ante correttivo Ires	Art.47, comma 2 TUIR post correttivo Ires
2.Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.	2.Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

3.1.2. Art. 47, comma 4, del TUIR: utili distribuiti da società residenti in paradisi fiscali

Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari equiparati alle azioni, corrisposti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, salvo che:

1. gli stessi non siano già stati imputati al socio in applicazione delle regole sulle imprese estere controllate e collegate ex art.167 e 168 TUIR;

2. sia avvenuta la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalla partecipazione non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in detti Paesi a regime fiscale privilegiato ex art.167, comma 5, TUIR.

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004 mentre quelle di cui al punto 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art.47, comma 4 TUIR ante correttivo Ires	Art.47, comma 4 TUIR post correttivo Ires
Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.	Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.

4. TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E PRO RATA PATRIMONIALE

4.1 Titolo I. Art.3 redditi di impresa

Il presente articolo è intervenuto in materia di tassazione dei dividendi, modificando l'art.59 del TUIR e in materia di pro rata patrimoniale modificando l'art.62 del TUIR;

4.1.1 Art.59 del TUIR: tassazione dei dividendi

Si ricorda che precedentemente all'introduzione D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 il sistema relativo alla tassazione dei dividendi era fondato sul principio della imputazione del dividendo che consisteva nel considerare il socio, e non la società, quale effettivo possessore dell'utile societario, con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile era, di fatto, un mero acconto d'imposta.

Con il sistema del doppio canestro si trasferiva l'agevolazione goduta dalla società al socio ma con il solo effetto di abbattere l'imposta che il socio pagava in relazione al dividendo percepito e non per ridurre l'imponibile costituito dalla somma di tutti i redditi.

Con l'entrata in vigore della riforma societaria il sistema dell'imputazione è stato abbandonato, eliminando il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione.

In attuazione di tali principi direttivi, il regime di tassazione dei dividendi previsto dal TUIR è ora contenuto:

- nell'articolo 47 del TUIR per le persone fisiche non imprenditori;
- nell'articolo 59 del TUIR per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali;
- nell'articolo 89 del TUIR per le società e gli enti commerciali soggetti all'IRES.

Il comma 1 dell'articolo 47 del TUIR ha previsto l'inclusione nella base imponibile dell'IRPEF del socio persona fisica degli utili da partecipazione qualificata non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale. Tuttavia, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica, tale disposizione prevede altresì che tali utili debbano essere inclusi nell'imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

Di converso, come stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera a), del TUIR espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 47, è in ogni caso escluso l'obbligo di includere i predetti utili da partecipazione nell'imponibile IRPEF qualora essi siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale disposizione trova applicazione in relazione agli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti da partecipazioni non qualificate in società italiane. In tal caso infatti trova applicazione la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%, obbligatoria e non più facoltativa, secondo la nuova formulazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per effetto dell'applicazione di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, operata dall'ente erogante o dall'intermediario che interviene nella distribuzione, viene ovviamente meno ogni obbligo dichiarativo da parte del percettore.

Il trattamento fiscale degli utili da partecipazione in società residenti nell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche e da società di persone è dettato dall'art. 59 del TUIR il quale rinvia al disposto dell'art. 47.

In tal caso, secondo quanto stabilito dall'articolo 48 del TUIR, gli utili non costituiscono redditi di capitale, bensì componenti del reddito d'impresa (coerentemente con il principio di attrazione del reddito d'impresa espresso nell'art. 81 del TUIR, al pari della corrispondente previgente disposizione dell'art. 95) e sono imputati secondo il criterio di cassa, come anche previsto nella previgente normativa.

Coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega, gli utili percepiti da soggetti esercenti attività d'impresa concorrono a tassazione parziale nella misura del 40%.

Tale misura di imponibilità, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche non imprenditori, si rende applicabile sia agli utili relativi a partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate.

Non trova più applicazione il credito d'imposta né sono operate ritenute d'imposta sulla somma distribuita; tuttavia l'art. 27, comma 5, del DPR 600 del 1973, richiede a tal fine una dichiarazione del percipiente, quando persona fisica, di operare in regime d'impresa.

In mancanza di tale dichiarazione, non potrà che applicarsi la disciplina prima esaminata per i soggetti non imprenditori, distinguendosi in tal caso le partecipazioni non qualificate da quelle qualificate.

Gli utili da partecipazione conseguiti da società ed enti commerciali soggetti all'IRES residenti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del relativo imponibile come componenti positive del reddito d'impresa, secondo il già esposto principio di attrazione del reddito d'impresa, e sono imputati nell'esercizio in cui sono percepiti, in applicazione, anche qui, del principio di cassa.

Con riferimento ai criteri di tassazione degli utili percepiti da soggetti IRES, in attuazione del principio di delega, il secondo comma dell'articolo 89 del TUIR prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della società o dell'ente percipiente degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti nel limite del 95% del loro ammontare.

Con il presente correttivo si precisa che gli utili relativi:

- alle partecipazioni al capitale o al patrimonio netto delle società e degli enti soggetti Ires;
- nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari equiparati alle azioni;
- le remunerazioni relative ai contratti di partecipazione con apporto di capitale

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.

Si applicano le disposizioni relative agli utili da partecipazione (art.47 del TUIR) per quanto non diversamente previsto.

Art.59, TUIR ante correttivo Ires	Art.59, TUIR post correttivo Ires
<p>1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47.</p> <p>2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.</p>	<p>1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.</p> <p>2. (Comma abrogato)</p>

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

4.1.2. Art.62 del TUIR: pro rata patrimoniale

Si ricorda che la riforma societaria ha definito, con le disposizioni contenute negli articoli 96 (pro-rata generale), 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin capitalization) del nuovo TUIR alcune limitazioni alla deducibilità dagli interessi passivi delle imprese, con effetti dal 1 gennaio 2004.

In riferimento al pro rata patrimoniale (si tralascia la trattazione delle disposizioni inerenti la thin capitalization cui si rimanda alla ns. circolare n.5 del 23.02.2004 per approfondimenti) la finalità risiede nel rendere indeducibili gli interessi passivi correlati all'acquisizione di partecipazioni esenti.

Gli interessi da prendere in considerazione ai fini del pro-rata patrimoniale sono quelli che residuano dopo l'applicazione della thin capitalization;

In particolare, se alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni esenti è superiore al patrimonio netto contabile (opportunamente rettificato), occorre rapportare tale eccedenza con il residuo attivo di bilancio (costituito dalla differenza tra il totale attivo dello stato patrimoniale, ridotto dei debiti commerciali e del patrimonio netto rettificato). La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni sulla *thin capitalization*, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al predetto rapporto.

I finanziamenti erogati dai soci condizionano il rapporto di indeducibilità in quanto il denominatore risulta composto dalle poste debitorie diverse dal patrimonio netto e dai debiti commerciali accoglie di fatto le altre passività di natura non commerciale tra cui rientrano i finanziamenti concessi dai soci. Da ciò consegue che all'aumentare dei predetti finanziamenti il pro-rata di indeducibilità tenderà ad aumentare con l'effetto di disincentivare la sottocapitalizzazione.

La nuova disposizione ha aggiunto al primo comma art.62 del TUIR la disposizione secondo cui nel calcolo del pro rata patrimoniale non rilevano le partecipazioni in società a ristretta base societaria il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'opzione per la trasparenza prevista dall'art.116 del TUIR.

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art.62, TUIR ante correttivo Ires	Art.62 TUIR post correttivo Ires
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.	1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.

5. PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ NON RESIDENTI E DA CESSIONE DI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

5.1. Titolo I. Art. 4 e Art. 6: redditi di impresa

L'articolo 4 e l'articolo 6 del decreto in questione hanno modificando l'art. 67, comma 1 del TUIR e l'art. 68, comma 4 TUIR.

5.1.1 Art. 67, comma 1, lettera c) n.2 del TUIR: plusvalenze da cessione di contratti di associazione in partecipazione

La presente disposizione chiarisce che in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione qualificato o non qualificato, il parametro di riferimento è rappresentato dal patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione.

La previgente disposizione stabiliva che si dovesse fare riferimento al patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto ma non chiariva se fosse stato necessario ricorrere ad un bilancio straordinario ovvero se automaticamente si dovesse ricorrere al bilancio di esercizio.

Inoltre alla luce delle modifiche apportate nell'articolo 47 del TUIR, precedentemente commentato, nel comma 2 sono state assimilate:

- alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate, quelle derivanti dalle cessioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o dei contratti cointeressenza agli utili, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, quelle derivanti dalle cessioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o dei contratti cointeressenza agli utili, qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art.67, TUIR ante correttivo Ires	Art.67, TUIR post correttivo Ires
<p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p> <p>a) omissis; b) omissis; c)</p> <p>2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;</p> <p>3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;</p> <p style="padding-left: 20px;">c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell' ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;</p> <p style="padding-left: 40px;">c-ter) omissis c-quater) omissis, c-quinquies) omissis, d) omissis e) omissis, f) omissis, g) omissis, h) omissis, h-bis) omissis, i) omissis, l) omissis m) omissis, n) omissis, 1-bis. omissis, 1-ter. omissis, 1-quater. omissis.</p>	<p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p> <p>a) omissis; b) omissis; c)</p> <p style="padding-left: 20px;">2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;</p> <p style="padding-left: 20px;">3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;</p> <p style="padding-left: 20px;">c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell' ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;</p> <p style="padding-left: 40px;">c-ter) omissis c-quater) omissis, c-quinquies) omissis, d) omissis e) omissis, f) omissis, g) omissis, h) omissis, h-bis) omissis, i) omissis, l) omissis m) omissis, n) omissis, 1-bis. omissis, 1-ter. omissis, 1-quater. omissis.</p>

5.1.2. Art.68, comma 4 TUIR: plusvalenze su partecipazioni di società non residenti.

A seguito delle variazioni apportate agli strumenti finanziari partecipativi esteri e ai contratti di associazione in partecipazione stipulati con soggetti non residenti si è reso necessario modificare anche l'art.68 del TUIR.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione non qualificate in società non quotate residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze anch'esse in misura integrale.

Tuttavia se si adotta la procedura di interpello prevista dall'art.167 del TUIR, le plusvalenze continueranno ad essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Per coerenza sistematica lo stesso regime viene esteso agli strumenti finanziari partecipativi esteri e ai contratti di associazione in partecipazione stipulati con soggetti non residenti.

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art.68, comma 4,TUIR ante correttivo Ires	Art.68, comma 4 TUIR post correttivo Ires
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.	4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; - se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 31 marzo 2006

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero